

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 267/X

4<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33983 del 21.08.2017

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 374 della seduta del 10/8/2017.

Disegno di legge: <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)>>

(Il PRESIDENTE)

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Il Segretario Generale  
Avv. Ennio Antonio Apicella

Dirigente Settore: \_\_\_\_\_ (Il dirigente del Settore "Ufficio legislativo")  
(avv. Mariano Calogero)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X
4	Antonietta RIZZO	Componente	X
5	Federica ROCCISANO	Componente	X
6	Francesco ROSSI	Componente	X
7	Francesco RUSSO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
\_\_\_\_\_ timbro e firma IL DIRIGENTE  
Avv. S. Buonaiuto

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio);

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

### **CONSIDERATO** che:

- a) con legge 7 aprile 2014, n. 56 sono state dettate <<Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni>>;
- b) con legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 sono stati disciplinati i <<Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria>>;
- c) appare necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, per renderlo coerente con la suddetta riforma normativa avvenuta a livello nazionale e regionale, in merito alle competenze ed alle funzioni delle province e delle città metropolitane.

**RITENUTO**, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)>>.

**VISTI** gli allegati <<A>>, <<B>> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

### **EVIDENZIATO** che:

- la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio legislativo";
- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale;

### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi;

## DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)>>, di cui all'allegato sub <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub <<B>> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14 AGO. 2017 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

**Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)"**

### **Articolo 1**

(Disposizioni generali di coordinamento)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli da 2 a 16, la parola <<Provincia>>, dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è sostituita dalla parola <<Regione>>:

- a) articolo 3, commi 8, 9 e 10;
- b) articolo 4, comma 2;
- c) articolo 9, comma 2;
- d) articolo 10, comma 5;
- e) articolo 12, comma 4;
- f) articolo 13, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter*;
- g) articolo 16, comma 6.

### **Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. La Regione Calabria esercita le funzioni di regolazione generale e di pianificazione di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 8 e 11 e all'articolo 14, nonché le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi della presente legge.

2. Rimangono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria le funzioni amministrative di cui al comma 1 già esercitate dalla Provincia di Reggio Calabria ai sensi della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria).>>

b) nel comma 3:

1) la lettera b) è abrogata;

2) sono soppresse le parole: <<Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate>>;

c) nel comma 6 le parole <<e le provincie si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<si avvale>>;

d) i commi 7 ed 8 sono abrogati;

e) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

<<9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR) si riunisce su convocazione del presidente o suo delegato o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti ed è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale è ricostituita prima della sua scadenza ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.>>

Segretario Generale  
Il Dirigente  
Avv. Mariano Calogero

### **Articolo 3**

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 6:

1) le parole <<Giunta regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

2) le parole <<può autorizzare le Province a svolgere> sono sostituite dalla seguente: <<svolge>>;

3) le parole <<Le province provvedono> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione provvede>>;

b) nel comma 8 le parole <<o le province possono>> sono sostituite dalla seguente: <<può>>.

### **Articolo 4**

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 2 le parole <<mediante il coordinamento dei piani funistici-venatori provinciali>> sono soppresse;

b) nel comma 3 è soppresso il primo periodo;

c) nel comma 4 le parole <<su richiesta di una o più province>> sono soppresse.

### **Articolo 5**

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Disposizioni relative al piano faunistico-venatorio regionale>>.

b) il comma 1 è abrogato;

c) nel comma 2 l'alinfa è sostituito dal seguente: <<In attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5 il piano faunistico-venatorio regionale prevede:>>;

d) nel comma 4 l'alinfa è sostituito dal seguente: <<Sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR la Giunta regionale approva:>>;

e) nel comma 6:

1) le parole <<Le province>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;

2) le parole <<deliberano la>> sono sostituite dalle seguenti: <<provvede alla>>;

3) le parole <<comprese nel territorio provinciale>> sono soppresse;

f) nel comma 7 le parole <<provincia competente>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>.

### **Articolo 6**

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, le parole <<della Provincia nonché>> sono soppresse.

### **Articolo 7**

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 4:

1) le parole <<Le Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;

2) la parola: <<autorizzano>> è sostituita dalla seguente: <<autorizza>>;

3) le parole <<operanti nella provincia>> sono soppresse.

b) nel comma 5, lettera d), le parole <<dal Presidente della Giunta provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

c) nel comma 6 le parole <<dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione nel limite.

#### **Articolo 8**

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 10 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 4 le parole <<,distribuito dall'Amministrazione Provinciale e>> sono soppresse;

b) nel comma 7:

1) le parole <<provincia di residenza>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

2) la parola <<provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>.

#### **Articolo 9**

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 le parole <<Le province non possono rilasciare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Non può essere rilasciato>>.

#### **Articolo 10**

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è abrogato.

#### **Articolo 11**

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 3, lettera b) le parole <<, anche si richiama delle Province,>> sono soppresse;

b) nel comma 5 le parole <<Le Province e le>> sono sostituite dalla seguente: <<Le>>;

c) nel comma 6 le parole <<il Presidente della Provincia>> è sostituita dalle seguenti: <<la Regione>>;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La Regione per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo,

esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione, su parere espresso dell'OFVR, può autorizzare piani di abbattimento. Per l'attuazione di tali piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta>>.

#### **Articolo 12**

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 4:

1) le parole <<Le Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;

2) le parole <<provinciale, approvano>> sono sostituite dalle seguenti: <<regionale, approva>>;

b) nel comma 6 la parola <<Unità>> è sostituita dalla seguente: <<Azienda>>.

#### **Articolo 13**

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole <<un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: << un dipendente della Regione, con funzioni di segretario>>;

b) nel comma 11 le parole <<e le province, su espressa delega della Regione, organizzano>> sono sostituite dalla seguente: <<organizza>>;

c) nel comma 12 le parole <<Provincia ove risiede il candidato>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>.

#### **Articolo 14**

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 19 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) il comma 1 è così modificato:

1) primo periodo è sostituito dal seguente: <<La vigilanza sull'applicazione della presente legge è attribuita alla Regione, che cura, altresì, il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).>>;

2) nel secondo periodo sono soppresse le parole <<delle Province>>;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<< 7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano ai centri convenzionati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i quali, nel caso di fauna viva, provvedono a liberarla in località adatta ovvero,

qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta i centri convenzionati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, provvedono alla sua vendita e versano il relativo importo su un conto corrente intestato alla Regione. La somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, alla quale è attribuita qualora venga accertato che l'illecito non sussiste. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali>>.

c) nel comma 8 le parole <<Provincia competente>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

d) nel comma 10 le parole <<, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province,>> sono soppresse.

#### **Articolo 15**

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. L'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è così modificato:

a) nel comma 2;

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) nella misura del 50 per cento per la realizzazione del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento>>;

2) nella lettera b) sono soppresse le parole <<a favore delle province>> e <<e per l'esercizio delle funzioni delegate>>;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

#### **Articolo 16**

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, le parole <<, sentite le Province,>> sono soppresse.

#### **Articolo 17**

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 18**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Segretario Generale  
Il Dirigente  
Avv. Mariano Caloggero







REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 374 DEL 10/18/2017

Disegno di legge: <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)>>

RELAZIONE DESCRITTIVA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Con legge 17 maggio 1996, n. 9 sono state dettate norme in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, nonché di organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

A seguito e per effetto dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante <<Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni>> è sorta la necessità di modificare il tessuto normativo regionale in materia, per renderlo coerente con la suddetta riforma normativa avvenuta a livello nazionale, in merito alle competenze ed alle funzioni delle province e delle città metropolitane.

Pertanto, occorre presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)>>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

**Art. 1:** contiene disposizioni generali di coordinamento, nell'ottica della semplificazione normativa, prevedendo che la parola "Provincia", dovunque ricorrente nelle disposizioni espressamente indicate, non necessitanti di ulteriori modifiche, deve intendersi sostituita dalla parola "Regione".

**Art. 2:** sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 09/1996, apporta modifiche di coordinamento ai commi successivi e riscrive i commi 9 e 10, al fine di eliminare i riferimenti alle province ed alle competenze ad esse precedentemente attribuite.

Per le stesse ragioni, negli **articoli da 3 a 16** del disegno di legge in parola, sono rispettivamente modificati i successivi articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 e 24 della legge regionale n. 09/1996

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'**art. 17** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**art. 18** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Segretariato Generale  
Il Dirigente  
Avv. Mariano Calogero

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Segretario Generale  
Avv. Enrico Cefalà

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

**Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale:**

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)”**

**Tipologia della proposta di legge:**

Con legge 17 maggio 1996, n. 9 sono state dettate norme in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, nonché di organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di modificare il tessuto normativo della succitata legge regionale al fine di renderlo coerente con la riforma delle competenze e delle funzioni delle province e delle città metropolitane operata a livello statale dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e completato a livello regionale dalle ll.rr. 22 giugno 2015, n. 14, e 29 giugno 2016, n. 14.

In particolare, l'intervento normativo in questione si prefigge lo scopo di adeguare la disciplina delle funzioni amministrative in materia di fauna selvatica ed esercizio venatorio, funzioni che la l.r. n. 9/1996 poneva in capo alle province e che, per effetto del processo riformatore predetto, sono state attribuite alla Regione e, per quanto concerne il relativo territorio, alla Città metropolitana di Reggio Calabria, con relativo trasferimento delle risorse umane e finanziarie.

**Oneri finanziari:**

**SCHEDA DI SINTESI**

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – L'articolo dispone che la parola "Provincia", dovunque ricorrente nelle disposizioni della l.r. 9/1996 in esso espressamente indicate, è sostituita dalla parola "Regione". Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 2	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 2 della l.r. n. 9/1996. Si prevede (comma 1) che la Regione svolge le funzioni generali e di pianificazione in materia di caccia e di fauna selvatica nonché le funzioni amministrative già attribuite alle province, mentre (comma 2) rimangono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria le funzioni amministrative già in capo alla relativa Provincia. Con riferimento agli altri commi vengono, inoltre, espunti dal succitato articolo 2 tutti i riferimenti alle province, e ai relativi organismi, sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale. Con specifico riferimento alle modifiche relative alla Consulta faunistico-venatoria regionale, si evidenzia che esse non comportano oneri finanziari ma, anzi, determinano una diminuzione del fabbisogno di spesa. Si precisa, infine, che le modifiche previste nell'articolo in questione – e, più in generale, il complessivo intervento normativo operato dal presente disegno di legge – non comportano ricadute sul piano finanziario in quanto le competenze in materia di caccia e fauna selvatica: a) sono già state riassunte dalla Regione Calabria, unitamente alle relative risorse umane e finanziarie, per effetto della l.r. 22 giugno 2015, n. 14, attuativa della l. 7 aprile 2014, n. 56; b) per quanto concerne il territorio della Provincia di Reggio Calabria, sono rimaste assegnate a detta Provincia, con le relative risorse umane e finanziarie, in virtù della l.r. 29 giugno 2016, n. 14, e sono già transitate alla Città metropolitana di Reggio Calabria per effetto dell'articolo 1, commi 16 e

	18, della l. 7 aprile 2014, n. 56, a seguito della costituzione della medesima.
Articolo 3	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 3 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 5 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Viene, inoltre, soppressa la previsione dei piani faunistici provinciali, coordinati a livello regionale, che vengono sostituiti da un unico piano regionale faunistico-venatorio. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e procedimentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 6 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Viene, inoltre, soppressa la previsione dei piani faunistici provinciali, coordinati a livello regionale, che vengono sostituiti da un unico piano regionale faunistico-venatorio. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e procedimentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 8 della l.r. n. 9/1996 espungendo il riferimento alle province. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 9 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e ai relativi organi e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 10 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e ai relativi organi e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 12 della l.r. n. 9/1996 espungendo il riferimento alle province. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 10	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 13 della l.r. n. 9/1996 espungendo il riferimento alle province. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 11	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 14 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e ai relativi organi e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 12	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 16 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e ai relativi organi e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 13	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 17 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e ai relativi organi e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 14	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 19 della l.r. n. 9/1996 espungendo tutti i riferimenti alle province e ai relativi organi e sostituendoli, ove necessario, con l'indicazione della Regione. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 15	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 22 della l.r. n. 9/1996 espungendo il riferimento alle province. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 16	€ 0,00 – Viene modificato l'articolo 24 della l.r. n. 9/1996 espungendo il

	riferimento alle province. Tali modifiche hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, quindi, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 17	€ 0,00 L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 18	€ 0,00 L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, quindi, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime .....
- oneri di gestione .....

Aspetti procedurali ed organizzativi (modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

**Copertura finanziaria:**

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

**1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. \_\_\_\_\_

**1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_, Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. \_\_\_\_\_

**1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Programma n. \_\_\_\_\_

- 1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**
- Programma n. \_\_\_\_\_
2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:
- 2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**
- Utilizzo delle risorse stanziati nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno \_\_\_\_\_
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_
- 2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:**
- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_ Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno \_\_\_\_\_, Tipologia n. \_\_\_\_\_
- 2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_
- 2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_
3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Segretariato Generale  
Il Dirigente  
Avv. Mariano Calogero

Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_

*S. Buonaiuto*  
S. Buonaiuto